

**RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO 2023
E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA PER L'ANNO 2024**

1. Introduzione

Il presente documento contiene la relazione delle attività svolte dalla Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna (in proseguo denominata "Consulta") per l'anno 2023, nonché le linee programmatiche relative alle attività che si ipotizzano per l'anno 2024. Esso è indirizzato alla Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 23 del 2007, che dispone "ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell'Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie" e dal Regolamento della Consulta di Garanzia Statutaria, a norma del quale (articolo 17, comma 2) la Consulta trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta "una relazione sull'attività svolta, alla quale deve essere allegato anche il programma delle attività e la richiesta di stanziamento delle risorse riguardanti l'anno successivo".

Il presente atto è da intendersi puramente indicativo di un indirizzo generale rispetto al quale la Consulta di garanzia statutaria si riserva di apportare modificazioni e integrazioni anche coerenti con le disponibilità di bilancio.

2. Relazione delle attività

In data 9 gennaio 2023 è stato trasmesso alla Consulta dal Responsabile del procedimento il testo di una proposta di legge popolare ai sensi dell'art. 18 dello Statuto regionale e della legge regionale n. 34/1999, intitolata *Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale*. Tale trasmissione è avvenuta alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'art. 5 c. 7 della legge regionale n. 34/1999, che dispone che "il responsabile del procedimento trasmette immediatamente il testo della proposta, riprodotto da uno dei fogli recanti le sottoscrizioni di cui al comma 1, alla Consulta di garanzia statutaria di cui all'articolo 69 dello Statuto".

Conseguentemente, in data 13 gennaio 2023 la Consulta, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 34/99 e dell'art. 14 del regolamento interno della Consulta stessa, si è riunita per la designazione del relatore del progetto di legge di iniziativa popolare individuando quale relatrice la Presidente, prof.ssa Chiara Bologna.

In data 23 gennaio la Consulta si è riunita al fine di avviare l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare e ascoltare nella medesima circostanza i rappresentanti dei sottoscrittori delle iniziative popolari di cui al c. 3, art. 5, l. reg. n. 34/99. Questi ultimi, infatti, nella riunione in cui la Consulta inizia l'esame della proposta, hanno diritto di intervenire per illustrare la proposta stessa (art. 6, c. 2, l. n. 34/99). Nel corso della seduta la Presidente espone l'*iter* della proposta, rammentando che alla Consulta è pervenuta una memoria da parte dei promotori (ai sensi dell'art. 6 c. 2 l.reg. n. 34/1999). Vengono poi sentiti gli incaricati del progetto di legge, anche attraverso una interlocuzione con la Presidente della Consulta e i Consultori.

In data 6 febbraio la Consulta si è riunita per proseguire l'esame della proposta di legge sulla base delle preliminari osservazioni avanzate dalla relatrice, la prof.ssa Chiara Bologna. Nel corso della riunione, la relatrice espone alcuni profili problematici della decisione che vengono discussi e condivisi con i Consultori. La Consulta ribadisce in particolare il proprio orientamento, nel controllo di ammissibilità delle proposte popolari, a ritenere inammissibili solo le norme che siano in contrasto testuale con il dettato della Costituzione oppure individuabili come incostituzionali alla luce di precedenti univoci e chiaramente conferenti della Corte costituzionale.

Ciò in applicazione non solo di un generico *favor* per gli strumenti di partecipazione popolare, ma alla luce del fatto che la Consulta non è chiamata a pronunciarsi su una deliberazione vincolante per i cittadini (conformemente a quanto richiesto dalla Corte costituzionale: cfr. sent. n. 200/2008, punto 5.2 *Considerato in diritto*), ma su una proposta

all'Assemblea regionale che, come le proposte di legge non di origine popolare, è sottoposta ad istruttoria in Commissione e poi discussione, presentazione di emendamenti e votazione in Assemblea (l'unica specificità procedurale prevista per l'iniziativa legislativa popolare è indicata nell'art. 18 c. 5 dello Statuto regionale, il quale prevede che «trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge popolare senza che l'Assemblea si sia pronunciata, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile. L'Assemblea decide nel merito entro i successivi dodici mesi»). Il testo eventualmente approvato dall'Assemblea regionale al termine dell'*iter* legislativo e promulgato dal Presidente della Regione, esso sì vincolante nel territorio della Regione Emilia-Romagna, potrà essere sottoposto al controllo di costituzionalità dell'organo preposto a tale funzione nel nostro ordinamento, la Corte costituzionale, sia tramite il giudizio in via d'azione entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sia, successivamente, tramite il giudizio in via incidentale.

In data 22 febbraio la Consulta si è riunita per proseguire la valutazione dell'ammissibilità della proposta di legge, ascoltando la relazione finale svolta dalla relatrice, la prof.ssa Bologna, ed approvando quindi la delibera n. 12/2023 contenente la decisione di ammissibilità del progetto di legge di iniziativa popolare dal titolo *Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale*.

In data 26 giugno 2023 il Responsabile del procedimento ha comunicato alla Consulta di garanzia statutaria che si è conclusa con esito positivo la verifica dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 5 della l.r. 22 novembre 1999 n. 34 (“Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica”), in merito alla proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “Abrogazione della risoluzione n. 7158 del 18 settembre 2018 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e di altre risoluzioni concernenti l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'art. 116 comma III Cost.” depositata presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale in data 14 giugno 2023 ai sensi dell'art. 5 comma 1 l.r. n. 34/1999.

Conseguentemente nella seduta del 28 giugno 2023, la Consulta di garanzia statutaria si è riunita per procedere alla designazione, tra i Consultori, del relatore per la proposta di legge in oggetto ai sensi degli artt. 5, c. 1, lett. d) e 14 c. 2 del Regolamento della Consulta di garanzia statutaria, individuando quale relatore il Prof. Corrado Caruso.

In data 5 luglio 2023, la Consulta di garanzia statutaria si è riunita per avviare l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare e ascoltare nella medesima circostanza i rappresentanti dei sottoscrittori delle iniziative popolari di cui al c. 3, art. 5, l. reg. n. 34/99. Nel corso della seduta vengono sentiti gli incaricati del progetto di legge, anche attraverso una interlocuzione con la Presidente della Consulta, il Consultore relatore il Prof. Caruso e gli altri Consultori.

In data 13 luglio 2023 la Consulta si è riunita e, dopo avere sentito il relatore del progetto, Prof. Corrado Caruso, ha ampiamente discusso sulla ammissibilità del progetto *de quo* soffermandosi in particolare sulle competenze regionali in materia e sulla funzione di indirizzo politico svolta dall'Assemblea legislativa regionale.

In data 19 luglio 2023 la Consulta, dopo ampia discussione finale, ai sensi e con le conseguenze dell'art. 6 c. 1 della l.r. n. 34/1999 e successive modificazioni, ha approvato la delibera n. 13/2023 contenente la decisione di ammissibilità del progetto di legge di iniziativa popolare dal titolo “Abrogazione della risoluzione n. 7158 del 18 settembre 2018 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e di altre risoluzioni concernenti l'acquisizione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'art. 116 comma III

Cost.” La dichiarazione di inammissibilità dell’art. 2 non è risultata tuttavia priva di conseguenze per l’impianto generale della proposta legislativa, e in particolare per la rubrica della stessa. Al fine di ricondurre a coerenza interna la proposta in oggetto e consentire altresì una consapevole autodeterminazione degli eventuali sottoscrittori, i promotori dell’iniziativa sono stati vincolati a sostituire la rubrica del disegno di legge con quella che segue, così da ricalcare il contenuto generale dell’art. 1: *“Interruzione del processo in corso diretto all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art. 116, comma III Cost.”*.

In data 20 luglio tutti i componenti della Consulta hanno ricevuto, in ottemperanza e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 34 del 1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) dal responsabile del procedimento, i verbali con cui si dava atto dei riscontri effettuati a norma dei commi 3, 4, 5 del medesimo articolo 9 in riferimento al progetto di legge di iniziativa popolare intitolato “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale” di cui la Consulta aveva valutato l’ammissibilità con la delibera n. 12/2023.

In data 26 luglio la Consulta si è riunita conseguentemente per deliberare sulla validità della proposta come richiesto dall’art. 9, comma 7 l. reg. n. 34/1999, che dispone che “entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 6, e sulla base dei dati in esso contenuti, la Consulta di garanzia statutaria delibera sulla validità della proposta di iniziativa popolare”. In tale occasione è stata adottata la delibera n. 14 relativa alla validità del progetto di legge di iniziativa popolare intitolato “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte Costituzionale”.

3. Programma delle attività per l’anno 2024

3.1 Attività ordinaria

Ai sensi dell’articolo 69 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, la Consulta di garanzia statutaria

“a) abrogata;

b) *adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;*

c) *esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell’Assemblea legislativa;*

d) *a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all’obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;*

e) *esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.”*

La Consulta, conformemente alla citata disposizione statutaria, alle previsioni contenute nella legge regionale n. 23 del 4 dicembre 2007 (“Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria”), nonché al Regolamento per il suo funzionamento, si impegna a compiere la propria attività in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni che la riguardano, rendendo i propri pareri nelle scadenze previste o - in mancanza di termini perentori - in tempi ragionevoli.

3.2 Progettualità

a) Organizzazione di convegni e seminari

La Consulta nell'anno 2024 intende continuare a promuovere convegni ed incontri seminari su questioni di interesse regionale e/o locale su temi già ipotizzati quali il *ruolo delle Assemblee legislative* nella forma di governo regionale¹ e nel dialogo con le istituzioni nazionali e la *democrazia paritaria* a livello regionale.

b) Arricchimento dei contenuti del sito web e coordinamento con altri organi di garanzia statutaria

La Consulta si propone di continuare ad intervenire sui contenuti del proprio sito web, aggiornando le sezioni già presenti riferite alla Consulta stessa (dottrina, giurisprudenza costituzionale, lavori preparatori, organi di garanzia) ed aggiungendo contenuti di più ampio interesse regionalistico connessi, comunque, alle materie oggetto delle funzioni della Consulta.

4. Risorse economiche

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Consulta di garanzia statutaria, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e conformemente a quanto previsto anche per l'anno 2023, ritiene di quantificare l'ammontare degli stanziamenti finanziari necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel presente Programma di attività, secondo quanto riportato nel seguente schema.

Previsione fabbisogno economico

Gettoni di presenza, rimborsi e missioni	€ 25.000,00	<i>Come da:</i> - Statuto regionale - Legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 “Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria” - Regolamento della Consulta di garanzia statutaria approvato con delibera n. 9 del 15 febbraio 2013 - Delibera assembleare progr. n. 104 del 16 gennaio 2013
Spese per il funzionamento della Consulta	10.000,00	<i>Derivante da:</i> - Iniziative pubbliche - Documentazioni - Seminari, convegni - Spese generali
TOTALE PREVISTO	€ 35.000,00	<i>Salvo integrazioni</i>

¹ Con particolare riferimento alla funzione di indirizzo e controllo.